**REGOLAMENTO CAMPIONATO AMATORIALE OVER 35 LND LC8**

**LA LEGA CALCIO A 8 ORGANIZZA CON L’ASSISTENZA TECNICA DEL SETTORE AMATORIALE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI IL I° CAMPIONATO REGIONALE OVER 35 DI CALCIO A 8**

# ATTIVITA’ AGONISTICA E LE GARE

**Art. 1**

**Anno sportivo**

L'anno sportivo ha inizio il 1° settembre e termina il 31 luglio successivo.

# Art. 2

**Competizioni agonistiche ufficiali**

Il Campionato Over 35 è una manifestazione ufficiale organizzata dalla Lega Calcio a 8 con il patrocinio del Comitato Regionale Lazio FIGC LND

# Art. 3

**Gare ufficiali**

1. Sono considerate ufficiali ad ogni effetto le gare:
   1. di Regular Season;
   2. di Play Off / Out
   3. di Coppa Italia;

# Art. 4

**Il Pallone della Lega**

1. Tutte le gare di cui agli articoli 3 si disputano con un pallone ufficiale fornito dall’organizzazione.
2. Le società devono utilizzare per le suddette gare esclusivamente il Pallone Ufficiale.

# Art. 5

**Rimborso spese per gare non effettuate o sospese**

1. Ove la società rinunzi alla disputa della gara, deve corrispondere quanto stabilito dal CDGS;

# Art. 6

**Calendari delle competizione ufficiali**

1. La Lega provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali.
2. Non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull'ora d'inizio delle gare. Le gare fissate in orario diurno devono comunque essere portate a termine, con le luci artificiali, qualora sopraggiungessero condizioni di insufficiente luminosità naturale. É, peraltro, facoltà del Presidente della Lega disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell'ora dell’inizio e del campo delle singole gare.
3. Le gare dei Campionati della Lega Calcio a 8 Over 35, vengono disputate nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (a seconda della disponibilità dei circoli), in orari serali. Qualora una società abbia la necessità di spostare una gara in calendario, la richiesta di spostamento della stessa, debitamente firmata dai presidenti delle due società e dal responsabile del circolo, corredata della nuova data di gioco, dovrà pervenire almeno 14 giorni prima della gara, a mezzo mail [legacalcioa8over35@gmail.com](mailto:legacalcioa8over35@gmail.com) o brevi mano, presso uno dei centri di riferimento: Atletico 2000, Stella Azzurra o Sport City. Le gare devono essere recuperate nella stessa settimana in cui sono calendarizzate.

**Art. 7**

**Recupero delle gare non iniziate, interrotte od annullate e gare in campo neutro**

1. Le gare non iniziate devono essere recuperate nei giorni successivi stabiliti dal comitato organizzatore della Lega.
2. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dall’arbitro.
3. Per le gare interrotte, il Consiglio della Lega provvede a fissare la data di prosecuzione della gara.
4. La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:
   1. nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta dell’arbitro il giorno dell’interruzione, con le seguenti avvertenze: i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
   2. i calciatori che erano squalificati per la partita interrotta non possono essere schierati nella prosecuzione;
   3. possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
   4. le ammonizioni singole inflitte dall’arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
5. Per le gare annullate il Presidente della Lega provvede a fissare la data di ripetizione della gara.

# Art. 8

**Ritiro ed esclusione dalle competizioni ufficiali**

1. Le società che si ritirano dalle competizioni ufficiali in corso sono tenute al pagamento, per tutte le gare alle quali non partecipano, degli indennizzi oltre all'eventuale ammenda irrogata dal competente Organo disciplinare. A carico di tali società si applicano altresì i provvedimenti previsti dalle Norme Organizzative Interne della Lega e dalle presenti norme. Solo dopo il pagamento di tutte le pendenze i tesserati, ad eccezione di quelli presenti nel consiglio direttivo, della società esclusa o ritirata, potranno essere svincolati e tesserati per un’altra società. I tesserati presenti nel Consiglio direttivo potranno essere svincolati solo a fine stagione. Nel caso in cui la ̀società esclusa o ritirata non paghi tutte le pendenze i giocatori presenti nel consiglio direttivo saranno squalificati per 5 anni, gli altri tesserati saranno vincolati per tutto il resto della stagione.
2. II Consiglio di Lega, quando ritenga che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, può, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente della

Lega calcio a 8 una deroga alle disposizioni dell'art. 22 delle NOIL.

# Art. 9

**Rinunzia e ritiro da gare**

1. La società che rinunzia alla disputa di una gara ufficiale deve darne comunicazione alla Lega ed all'altra

società, a mezzo di fax e/o e-mail entro le ore ventiquattro del quarto giorno che precede quello fissato per la disputa della gara. Le sanzioni sono stabilite dall’art 9 del CDGS. La rinunzia alla disputa o alla prosecuzione di una gara comporta, oltre al pagamento degli indennizzi stabiliti e dell'ammenda prevista, l’applicazione dei provvedimenti previsti dalle Norme Organizzative Interne della Lega Calcio a 8.  
  
**Art. 10**

**I campi di giuoco**

1. I campi di giuoco delle Società associate alla Lega sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di giuoco, delle Norme Organizzative Interne della Lega.

# Presso la Lega è operante una commissione consultiva ed ispettiva nominata dal Consiglio di Lega, su proposta del Presidente. La Lega sottopone i campi di giuoco a verifiche di primo impianto e periodiche tramite la Commissione di cui al punto precedente e rilascia apposito certificato di omologazione.

# Art. 11

**Persone ammesse nel recinto di giuoco**

1. Durante lo svolgimento delle gare possono essere presenti nel recinto di giuoco, per ciascuna delle due società:
2. un allenatore, tesserato per la stagione sportiva in corso, dal direttore Tecnico e, se la società lo ritiene, anche un dirigente accompagnatore o un massaggiatore;
3. un medico sociale SOLO se provvisto del TOM;
4. un massimo di 7 calciatori di riserva –
5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco devono prendere posto sulla rispettiva panchina. Esse possono accedere al terreno di giuoco soltanto se invitate dall'arbitro o con il suo consenso.
6. È in facoltà dell'arbitro di allontanare dal recinto di giuoco i tesserati che violino l'obbligo previsto dal precedente comma o che, comunque, manchino ai propri doveri sportivi.

# Art. 12

# Diritti audiovisivi . La Lega Calcio a 8, con funzioni rappresentative delle società associate, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, ha stipulato un accordo con il Media Service Fanner che avrà l’esclusiva per la ripresa, la gestione e la divulgazione del materiale audiovisivo. Le immagini delle gare del Campionato Amatoriale, potranno essere utilizzate come prova tv, in caso di episodi violenti e in caso di scambi di persona.

# DISPOSIZIONI FINALI

**Osservanza dei Regolamenti**

1. Le società associate alla Lega ed i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto della Lega, di ogni altra norma emanata dagli Organi competenti, delle presenti norme.
2. Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, trovano applicazione le disposizioni sull'ordinamento interno della Lega.

Le norme di carattere esecutivo del presente Regolamento in materia amministrativa ed agonistica, ed ogni altra disposizione della Lega sono stabilite dal Consiglio di Lega, con disposizioni emanate annualmente e portate a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali.

**LEGA CALCIO 8**

**COMITATO REGIONALE LAZIO**

**FIGC**

**LND**